



**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

DETERMINAZIONE	
Numero	Data
23	31-03-2021

OGGETTO:	PAGAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO ANCHE AI FINI DEL COLLETTAMENTO DEGLI IMPIANTI IN DISMISSIONE DI CANTELLO E IN PREVISIONE DEL FUTURO COLLETTAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIGGIÙ - AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA UFFICIO D'AMBITO, SOCIETÀ OLONA S.P.A. E ALFA S.R.L. IN DATA 14 GIUGNO 2017.
-----------------	--

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 12 del 20 febbraio 2015;

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese";

RICHIAMATA la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 5 del 27 gennaio 2020 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2020/2022;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 27 del 24 settembre 2020; di approvazione del bilancio previsionale dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2020/2022;

VISTO il D. Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D. Lgs. 152/99 e della L.36/94, che, recependo le Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni da adottare per la tutela quali/quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del servizio idrico integrato;

VISTA la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

VISTA la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- all'art. 3 “tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane”;
- all'art. 4 “tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente”;

RICHIAMATI in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1, 4, 5, 6, 8), 3 (commi 1, 2), 4 (commi 1, 3), 5 (commi 1, 2, 3, 4, 5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei

liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅ a 20°C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto;

DATO ATTO che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti;

RICHIAMATI inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000;

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2) Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.

(...)».

L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».

L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1) Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)

4) In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.

5) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta»;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- *P.V. 29 del 22/04/2015* avente per oggetto “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. relativo alla definizione degli impegni economici dei progetti riguardanti gli interventi di dismissione dell'impianto di depurazione di Cantello e suo collettamento all'impianto di depurazione di Varese Olona, detto Pravaccio”;
- *P.V. 15 del 19/04/2017* avente per oggetto “Accordo tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, la Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti: interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione Varese Olona "Pravaccio" DP01213301 - Interventi di adeguamento e potenziamento anche ai fini del collettamento degli impianti in dismissione di Cantello e in previsione del futuro collettamento - come da Piano d'Ambito - dell'impianto di Viggiù”;
- *P.V. 20 del 15/05/2017* avente per oggetto “Integrazione dell'accordo approvato con delibera P.V. 15 del 19/04/2017 tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, la Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti: interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione Varese Olona "Pravaccio" DP01213301 - Interventi di adeguamento e potenziamento anche ai fini del collettamento degli impianti in dismissione di Cantello e in previsione del futuro collettamento - come da Piano d'Ambito - dell'impianto di Viggiù”;
- *P.V. 23 del 29/04/2019* avente per oggetto “Relazione sullo stato dell'impianto di depurazione del Pravaccio in Comune di Varese - richiesta da parte del Gestore Alfa di integrazione economica al progetto di fattibilità”;
- *P.V. 36 del 31/07/2019* avente per oggetto “Linee indirizzo sugli interventi relativi all'impianto di depurazione Varese Olona detto "Pravaccio””;
- *P.V. 86 del 16/12/2020* avente per oggetto “Presenza d'atto del Progetto Definitivo di revamping dell'impianto di depurazione DP01213301_Varese Olona, detto

“Pravaccio”, a seguito indicazioni del CdA dell’Ufficio d’Ambito con proprio precedente atto 36 del 31 luglio 2019”;

CONSIDERATO CHE:

- tra l'Ufficio d'Ambito, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. in data 14 giugno 2017 è stato firmato l'accordo (P.V. 15 del 19/04/2017 e P.V. 20 del 15/05/2017 del C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito, integrazione alla precedente P.V. 15) relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione Varese Olona "Pravaccio" DP01213301 - Interventi di adeguamento e potenziamento anche ai fini del collettamento degli impianti in dismissione di Cantello e in previsione del futuro collettamento - come da Piano d'Ambito - dell'impianto di Viggiù;
- con il suddetto accordo, è stata destinata la somma di € 8.655.000,00=, a dedurre il ribasso d’asta, per l’intervento in oggetto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nei mesi di settembre e ottobre 2017, Alfa ha provveduto alla redazione del Documento preliminare alla progettazione, del Disciplinare di gara e del Capitolato di oneri per potere bandire la gara di progettazione che vede come oggetto dell’incarico:
 - progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
 - progettazione definitiva;
 - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - studio di impatto ambientale;
- è stato predisposto dalla stazione appaltante Alfa S.r.l. un quadro economico provvisorio con una stima di importo lavori di € 7.500.000,00=, importo lavori da consolidare al termine dell’iter di progettazione preliminare;
- sulla base di questo importo lavori, la gara di progettazione ha un valore di € 458.312,56= spese e oneri inclusi;
- la società C. & S. di Giuseppe Ingegneri Associati, aggiudicataria della gara, ha formulato un’offerta al ribasso del 49,215%;

VISTE:

- la richiamata deliberazione del CdA dell’Ato n. 23 del 29 aprile 2019, con la quale si è deliberato di:
 - prendere atto delle relazioni descrittive gli interventi e soluzioni tecnico/progettuali presentate da Alfa S.r.l. ad integrazione del progetto di fattibilità tecnico economica, descrittive la richiesta di maggiorazione di contributo che comporterebbero un incremento complessivo dell’importo dei lavori, rispetto a quanto previsto nella convenzione sottoscritta e sopra citata;
 - di demandare al consulente tecnico ingegneristico dell’Ufficio d’Ambito la verifica della rispondenza ai requisiti di necessità, economicità e congruità del progetto di fattibilità tecnica citato nelle premesse;
- la richiamata deliberazione del CdA dell’Ato n. 36 del 31 luglio 2019, con la quale si è deliberato di:

- prendere atto della relazione a cura del Consulente dell'Ufficio d'Ambito, Ing. Balbo, depositata agli atti;
- autorizzare Alfa a predisporre il progetto definitivo, per poi poter provvedere agli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006, posto che solo in quella fase, a seguito degli approfondimenti di maggior dettaglio che dovranno essere contenuti nel progetto definitivo, l'Ufficio d'Ambito si potrà esprimere in merito alla richiesta di maggiorazione di contributo avanzata da Alfa;
- indicare ad Alfa, con riferimento alla richiesta di realizzazione della vasca di testa impianto del depuratore di Varese, di posticiparne la realizzazione a quando saranno disponibili le informazioni e valutazioni propedeutiche alla redazione del Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori di cui all'art. 14 del R.R. 6/2019;
- la richiamata deliberazione del CdA dell'Ato n. 86 del 16 dicembre 2020, con la quale si è deliberato di:
 - prendere atto del progetto definitivo predisposto da Alfa, in quanto rispondente a requisiti di necessarietà, economicità e congruità, per poi provvedere l'Ufficio d'ambito agli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006;
 - approvare la richiesta di maggiorazione dei costi, pari complessivamente a € 2.174.205,44= per un totale di € 10.829.205,44= (maggiorazione riferita al finanziamento iniziale, previsto nel Piano Stralcio, pari a € 8.655.000,00=), alla luce del fatto che gli accantonamenti Cipe Ex Lege 388/2000 non sono sufficienti a finanziare l'intero "piano stralcio";

VISTO CHE:

- la Società Alfa S.r.l., con nota prot. 16466 del 12 luglio 2019 (prot. Ato n. 3265 del 16 luglio 2019), ha richiesto il finanziamento delle spese sostenute per la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica delle opere in oggetto;
- come da Art. 5 (Finanziamento delle progettazioni), comma 2, lett. a) dell'Accordo, è risultato possibile erogare il 30% delle somme relative alla progettazione alla presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- Alfa S.r.l. ha richiesto la liquidazione di € 66.043,04=, pari all'onorario netto come da fattura proforma del 21 giugno 2019 allegata al prot. 16466;
- la cifra rientra nel 30% del finanziamento totale per la progettazione, come da succitato Art. 5, comma 2, lett. a);
- l'Ufficio d'Ambito ha provveduto, con determina n. 5 del 14 gennaio 2020, al pagamento dell'importo di € 66.043,04=;

CONSIDERATO CHE Alfa S.r.l., con nota prot. 2325 del 10 febbraio 2021 (prot. Ato n. 526 del 10 febbraio 2021), ha richiesto il finanziamento delle spese sostenute per la Progettazione Definitiva delle opere in oggetto, le quali ammontano ad € 126.512,28= IVA esclusa, come da fattura n. 72 e contabile di pagamento allegate alla nota;

DATO CHE l'importo richiesto rientra nell'ulteriore 30% del finanziamento totale per la progettazione, come da Art. 5, comma 2, lett. b);

DATO ATTO che al presente intervento è stato assegnato il seguente CIG: 7275362AA4 e CUP: F33F17000000005;

VISTO che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

CONSIDERATO che per il beneficiario di tali somme, ossia la Società Alfa S.r.l., l'I.V.A. non costituisce un costo in quanto è importo scaricabile;

RICHIAMATO l'art. 183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, stando al quale si considerano impegnati gli stanziamenti per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità;

ATTESTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di impegnare e liquidare a favore della Società Alfa S.p.A. la somma di € 126.512,28= a titolo di ulteriore quota come da Art. 5 (Finanziamento delle progettazioni), comma 2, lett. b) dell' "Accordo tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, la Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti: interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione Varese Olona "Pravaccio" DP01213301 - Interventi di adeguamento e potenziamento anche ai fini del collettamento degli impianti in dismissione di Cantello e in previsione del futuro collettamento - come da Piano d'Ambito - dell'impianto di Viggiù";
2. di dare mandato al Tesoriere dell'Ufficio d'A.T.O. presso la Banca Popolare di Sondrio, per il pagamento della somma sopra indicata a favore di Alfa S.r.l., sul conto corrente avente codice IBAN IT27W0569610802000002504X49;

IL DIRETTORE
Dott.ssa Carla Arioli